

All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-*quinq*ues, della legge n. 225 del 1992)» sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-*quinq*ues, della legge n. 225 del 1992)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10) – «Allegato (articolo 5, comma 5-*quinq*ues)»»;

alla tabella: Ministero dell'interno, le voci: «2309 – Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», e «2310 – Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra» sono soppresse;

alla tabella: Ministero della salute, la voce: «4401 – Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agencia internazionale per la prevenzione della cecità» è soppresa;

è aggiunto, in fine, il seguente segno: ««».

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5203):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) il 16 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 17 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V, VI, VII, X e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e VIII, in sede referente, il 23, 29, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 13 e 14 giugno 2012.

Esaminato in aula il 18 e 19 giugno 2012 e approvato il 20 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3372):

Assegnato alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (affari costituzionali) e 13<sup>a</sup> (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 giugno 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, in sede referente, il 26 giugno 2012 e il 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 e approvato l'11 luglio 2012.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

12G0123

LEGGE 12 luglio 2012, n. 101.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
12 MAGGIO 2012, N. 57

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinquantacinque mesi»»;

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressio-



ne del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione»».

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5194):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (PASSERA) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO) il 14 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) in sede referente il 14 maggio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente, il 23, 24, 29 e 31 maggio 2012.

Esaminato in aula il 4 giugno 2012 ed approvato il 7 giugno 2012.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3350):

Assegnato alla Commissione 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente l'8 giugno 2012, con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (presupposti di costituzionalità), 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti, di costituzionalità il 12 giugno 2012.

Esaminato dalla Commissione 11<sup>a</sup> Commissione, in sede referente, il 19, 20, 26, 27 giugno 2012 e 3 e 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 ed approvato il 10 luglio 2012.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 52, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

12G0122

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2012, n. 102.

**Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*», della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Rilevata la necessità di adottare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2012;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

### Capo I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».

#### Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione»;

